

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FELICETTI, POLLIDORO, MIANA e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1981

Riorganizzazione della direzione, della vigilanza e del controllo sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di affrontare, con la più grande rapidità e con il maggior rigore, il problema della direzione, del controllo e della vigilanza del settore assicurativo sorge dalla consapevolezza dell'importanza economica del comparto oltre che della sua rilevanza sociale.

Il mercato nazionale delle assicurazioni denuncia limiti gravi, che emergono dal rapporto tra l'espansione del sistema nazionale assicurativo e il prodotto interno lordo (1).

Questi limiti derivano certo da vocazioni errate delle imprese, ma anche, e in misura assai rilevante, dalla costante mancanza di volontà politica da parte dei Governi che si sono succeduti fino ad oggi in Italia di affrontare il problema della gestione del settore.

Ben diverso è stato il comportamento di altri Governi, a cominciare da quelli della CEE, con cui è in atto un ampio processo di integrazione anche sul versante assicurativo, che hanno compreso il valore di sup-

(1) Rapporti premi-P.I.L. in alcuni Paesi europei: Italia: 2,40% - UK: 5,67% - NL: 5,06% - RFT: 4,93% - IRL: 4,48% - DK: 3,86% - B: 3,75% - F: 3,60% - Port.: 2,45% (1977).

porto che un'industria assicurativa efficiente può offrire ad un progetto complessivo di sviluppo della società.

Le conseguenze di questa mancanza di consapevolezza sono molteplici e gravemente negative.

Abbiamo in Italia il patrimonio delle imprese e delle famiglie sotto-assicurato e insufficientemente protetto. Abbiamo di conseguenza disponibilità di riserve e dunque capacità di investimento assai limitate (2). Abbiamo una propensione al risparmio assicurativo quasi irrilevante.

(2) Investimenti delle imprese d'assicurazione sulla vita nel 1977:

UK: 59.038,4 dollari (milioni); pari a 30.700 milioni di sterline;

D: 58.018,9 dollari (milioni); pari a 122.420 milioni di marchi;

F: 14.765,6 dollari (milioni); pari a 69.546 milioni di franchi;

B: 6.565,2 dollari (milioni); pari a 216.259 milioni di franchi belgi;

CH: 15.700,5 dollari (milioni); pari a 31.401 milioni di franchi svizzeri;

I: 4.256,7 dollari (milioni); pari a 3.709.968 milioni di lire.

(Sole riserve matematiche). Da: Sigma (Marzo 1980) e ANIA.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questa situazione di complessivo sottosviluppo delle attività assicurative nazionali, su cui, all'interno di un processo di integrazione comunitaria che avanza rapidamente, grava l'ombra inquietante di una presenza dell'industria assicurativa straniera sempre più incisiva, a rendere più preoccupante il quadro influisce l'esistenza di una fascia non irrilevante del mercato profondamente inquinata, in parte al limite dell'insolvenza.

Vero è che relativamente a questo problema, particolarmente allarmante in regime di obbligatorietà della copertura della responsabilità civile auto, è stata predisposta una normativa di salvataggio delle imprese decotte per avventurismo ed imprevidenza imprenditoriale, che peraltro dopo due anni di esperienza non negativa deve essere sottoposta a responsabile riflessione per superare spazi consistenti di arbitrarietà. Ma tuttavia, anche considerando il problema da questo punto di vista, emerge l'esigenza non più rinviabile di una nuova capacità di direzione del settore per eliminare, fra l'altro, in un quadro di certezze da determinare, le cause che hanno prodotto le distorsioni, consentendo all'autorità di controllo strumenti anche preventivi di orientamento e, ove necessario, di correzione di comportamenti inaccettabili.

L'urgenza di soluzioni emerge, pertanto, oltre che dalla necessità di dare organi di governo efficaci a questo rilevante settore dell'economia nazionale, dall'indilazionabile bisogno di dare finalmente garanzia all'utenza, oggi spesso del tutto indifesa di fronte alle distorsioni del sistema, all'arbitrarietà e all'arroganza di talune imprese di assicurazione. Lasciare ancora disarmati milioni di utenti, affidare ancora a criteri di autocontrollo, del resto esercitato in modo assolutamente inadeguato, le 216 imprese operanti in Italia, lasciare ancora senza gestione rigorosa la legislazione prodotta e quella *in fieri* (in parte derivante anche dall'esigenza di recepire ulteriori direttive comunitarie), eludere ancora il bisogno di programmazione nel settore e di definizione del ruolo della previdenza privata rispetto all'esigenza di sviluppo della società e della sua economia, rinunciare ad una illuminata, anche se non rigida, direzione degli investi-

menti (si pensi che nonostante tutto secondo stime della Banca d'Italia per il 1979 l'ammontare complessivo delle riserve ammonterebbe a oltre lire 9.000 miliardi) sarebbe non solo intollerabile, ma colpevole.

La normativa italiana, in materia di vigilanza e controllo nel settore, rimane ancora oggi, fondamentalmente, regolata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Sul ceppo della normativa di base si sono successivamente innestati, particolarmente nel triennio 1976-79, nel periodo dell'unità e della solidarietà nazionale, due processi legislativi di rilevante significato innovativo, derivanti il primo dall'esigenza, *post-factum*, di fronteggiare fenomeni distorsivi di mercato e il secondo dall'esigenza di armonizzare, a livello comunitario, orientamenti e regole di comportamento. Questi processi, del resto gravemente interrotti, non hanno mai appannata l'esigenza di un ordinamento più complessivo del settore.

Si tratta in sostanza di pervenire alla determinazione di una filosofia della direzione, del controllo e della vigilanza, superando incertezze, contraddizioni, inadeguatezze.

Bisogna prendere atto, elaborando una normativa nuova, del passaggio « da una società nella quale l'assicurazione serviva una limitata cerchia di imprenditori e di commercianti, a quella di oggi in cui è divenuta un servizio di massa, posto a disposizione di tutti i cittadini e reso talvolta obbligatorio dallo Stato » (1).

La consapevolezza di questo passaggio emerge ovunque dalla produzione legislativa che sulla materia è in atto in tutti i Paesi del mondo.

Il processo tende a svilupparsi lungo le seguenti direttrici fondamentali:

1) quella intesa a disciplinare l'attività finanziaria delle imprese al fine di evitare pericolose speculazioni, ingiustificati immobilizzi, per regolamentare gli investimenti in un rapporto equilibrato fra rendimenti e finalità sociali, all'interno di una logica di programmazione, che, senza per nulla offuscare la funzione propria dell'assicuratore,

(1) Dalla relazione del dott. Fabio Padoa in occasione del XII Convegno AIDA di Saint Vincent.

lo coinvolga nei processi di sviluppo della società;

2) quella intesa a garantire la solvibilità di imprese operanti ormai per larga parte per conto dello Stato nell'esercizio di rami resi obbligatori per legge o divenuti obbligatori per prassi e operanti in regime di inversione del ciclo dei costi e dei ricavi, in generale impegnate in rapporti assicurativi di lunga durata;

3) quella intesa a garantire la più rigorosa protezione degli assicurati e dei terzi in una situazione in cui i rami assicurativi hanno come strumento un contratto di adesione, a sottoscrivere il quale sono due contraenti di squilibrata potenzialità economica e di diversa preparazione giuridica.

Il presente disegno di legge è stato elaborato tenendo conto delle linee fondamentali di tendenza che sul piano mondiale vanno emergendo e che abbiamo rapidamente sopra richiamate.

Da anni anche in Italia studiosi, operatori del settore, forze sociali e politiche, ricercatori si vanno confrontando a livello teorico sulla questione.

La stessa Commissione di indagine bicamerale sulle assicurazioni della RCA nella prima fase della sua attività, interrotta con lo scioglimento della VII legislatura, ha avuto la preoccupazione di raccogliere opinioni e orientamenti.

Sulla necessità di una riforma incisiva, sollecitata oltre tutto dallo stato di progressiva disintegrazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo presso il Ministero dell'industria, che non è pervenuta alla paralisi totale solo grazie alla tenacia e alla abnegazione di un ridotto manipolo di funzionari meritevoli di encomio, c'è assoluta convergenza di opinioni.

Sul modo di operare per pervenire ad una organizzazione diversa, più razionale e moderna, della direzione, del controllo e della vigilanza le opinioni tuttavia divergono.

Fondamentalmente tre sono le ipotesi che si sono confrontate e si confrontano:

a) anzitutto, l'ipotesi che presume la possibile utilizzazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, ovviamente trasformato, come istituto di governo complessivo del

comparto. L'ipotesi appare seducente, anche se inaccettabile, dovendo passare, la sua adozione, per evitare una inammissibile coincidenza della funzione di controllore e di controllato, attraverso la rinuncia da parte dello Stato alla sua presenza, propulsiva e moderatrice, sul mercato;

b) in secondo luogo, l'ipotesi della costituzione di un'agenzia, autonoma rispetto alla pubblica amministrazione, dotata di mezzi e di personale di alta qualifica, che dovrebbe garantire quella operatività e quella efficienza che la pubblica amministrazione — si sostiene — non è in condizione di assicurare. Anche questa ipotesi appare suggestiva e tuttavia la sua adozione, lungi dal garantire una totale autonomia di giudizio dell'agenzia, i cui rapporti con l'Esecutivo in ogni caso dovrebbero essere mantenuti, contiene il rischio di alimentare pericolose tentazioni di progressivo smantellamento delle strutture pubbliche e farebbe correre il pericolo di una insufficiente organicità del rapporto tra sistema assicurativo e sistema economico nazionale;

c) in terzo luogo, l'ipotesi del recupero della capacità dello Stato di provvedere ai compiti istituzionali di direzione, controllo e vigilanza, all'interno di una strategia di recupero dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione, che è la condizione del governo democratico dell'economia.

Le soluzioni che vengono indicate nel disegno di legge sono ispirate alla scelta di questa terza ipotesi, che affida perciò, come avviene in quasi tutti i Paesi del mondo, alla pubblica amministrazione una funzione che questa non può delegare, che esige scelte economiche, sociali e politiche che devono immediatamente discendere dal Governo, rapportarsi al Parlamento, immergersi nella società, impegnando in un rapporto che non frustra ma, al contrario, esalta l'imprenditorialità, le forze economiche del mercato.

Elementi essenziali di questa scelta sono, da un lato, l'affermazione del principio della programmazione del settore, che viene affidata al CIPE, cui è riservato il compito di definire annualmente la politica assicurativa nazionale, e dunque il nesso tra ruolo del-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'assicurazione e bisogni di sicurezza (intesa nel doppio significato di prevenzione e di copertura del rischio) del Paese, tra sistema assicurativo e sviluppo della società, e, da un altro lato, l'organizzazione, all'interno della pubblica amministrazione, di un sistema autonomamente articolato e gestito, sfrondata da pastoie burocratiche, agilmente proiettato all'interno dei processi su cui intervenire, liberato, grazie ai poteri conferitigli, da frustranti condizioni di subordinazione, esaltato dalla riconosciuta professionalità degli addetti.

L'autonomia viene garantita dalla costituzione dell'Ispettorato generale delle assicurazioni (IGA), la cui conduzione è riservata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che assicura il necessario raccordo tra gli indirizzi programmatici del CIPE e l'Ispettorato.

L'Ispettorato, la cui nuova e assai più incisiva attività è finanziata dalle entrate conseguenti all'applicazione del contributo di vigilanza, amministrato attraverso la costituzione del fondo speciale per la politica assicurativa nazionale, è retto da un direttore generale, munito di larghi poteri decisionali, ed è articolato in quattro sezioni che garantiscono specificità di analisi, di conoscenza e di interventi nei vari settori in cui deve esplicarsi il ruolo della nuova struttura.

Affermata esplicitamente e prioritariamente la funzione di direzione cui lo Stato deve adempiere in questo comparto della economia, il disegno di legge afferma la opportunità di una nuova normativa intesa:

a) anzitutto, a fornire all'IGA nuovi e più pregnanti strumenti di intervento, a cominciare dal controllo dei movimenti azionari eccedenti il livello del 10 per cento, sul sistema delle imprese, la cui funzione pubblica e di interesse collettivo giustifica la richiesta della più limpida trasparenza delle gestioni, delle interconnessioni finanziarie, dello stesso comportamento relativo agli adempimenti di legge;

b) in secondo luogo, a fornire all'IGA nuovi e più pregnanti strumenti di interventi preventivi e comunque precedenti l'avvio

della liquidazione coatta amministrativa e ciò per evitare, ove possibile, attraverso la introduzione della figura del commissario, la stessa liquidazione e comunque per evitare lo svuotamento delle imprese, ove a tale soluzione fosse inevitabile pervenire.

L'autonomia della struttura, rispetto a ri-provevoli manifestazioni di condizionamenti che anche nel recente passato hanno indebolito la credibilità e l'efficienza della Direzione generale, nel progetto di riforma è garantita, oltre che dalla rilevanza dei poteri affidati al direttore dell'IGA e dall'automatismo di adempimenti che tendono ad eliminare aree di discrezionalità, anche da controlli parlamentari puntuali e non formali e dai maggiori poteri delegati alla Commissione consultiva, ristrutturata e comunque rappresentativa della parte del mercato più consapevole e delle componenti più significative del sistema. Una forma di controllo pubblico è infine prevista attraverso la costituzione dell'Ufficio centrale reclami, che, chiamato a pubblicare ogni anno una propria relazione, dovrebbe costituire una sorta di versione italiana, istituzionalizzata, della esperienza dell'*ombudsman* di origine scandinava.

La nuova struttura, in uno con la puntuale, rigorosa applicazione delle normative di controllo, introdotte negli ultimi anni in materia di modulistica, di margine di solvibilità, di requisiti imprenditoriali, di formulazione di programmi, di cui in particolare alla legge 10 giugno 1978, n. 295, dovrebbe garantire il governo equilibrato del comparto assicurativo dell'economia nazionale.

Dovrebbe garantire, in sostanza, una presenza propulsiva, propositiva, direttiva dello Stato in una materia nella quale possono prodursi fenomeni distorsivi quando l'intervento legislativo è tardivo, ovvero non coordinato con l'insieme della normativa preesistente.

È fuori discussione, ad esempio, l'urgenza di una sistemazione organica del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in presenza di una produzione legislativa che ne ha modificato parti non irrilevanti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Così come appare fuori discussione l'esigenza di una razionalizzazione dei meccanismi della obbligatorietà nel ramo RCA a seguito dell'usura di alcune norme della legge n. 990, e successive modificazioni, e anche di un superamento di alcuni aspetti della normativa stessa al fine di esaltarne la funzione sociale, che deve essere garantita rendendo impossibili interpretazioni arbitrarie dello spirito della legge.

Queste ed altre urgenze ed esigenze, fra cui particolarissima attenzione merita lo studio preventivo di tutto il delicato capitolo dell'integrazione comunitaria, reclamano una struttura di governo del settore moderna, razionale, all'altezza della qualità e complessità della materia, libera da condizionamenti e da pastoie burocratiche.

Per dare al nuovo organo la possibilità di operare in questa logica, in una logica cioè di direzione del mercato prima ancora che di vigilanza e di controllo, il disegno di legge in esame prevede un complesso di norme che tendono a configurare, per quanto possibile, l'IGA come una struttura aperta alla partecipazione della realtà scientifica, sociale e industriale del settore.

In questa chiave deve essere letta la norma che prevede la presenza di esperti di chiara e indiscussa fama nel Consiglio di amministrazione, la nuova struttura della Commissione consultiva, la prevista utilizzazione per la fase d'avvio, per tempi limitati e in vista di particolari temporanee esigenze tecniche, di consulenti non facenti parte del ruolo della pubblica amministrazione e infine la possibilità di stipulare convenzioni per ricerche specifiche con enti pubblici e istituti universitari.

La necessaria sottolineatura di questa concezione aperta della funzione di direzione del mercato da parte dell'IGA non tende a sottovalutare il ruolo altrettanto decisivo della vigilanza e del controllo. Al contrario questo ruolo viene esaltato da una serie di norme che tendono a rendere la funzione effettiva, obbligata e, per quanto possibile, pubblica. In questa chiave devono essere lette la norma che obbliga l'Ufficio reclami alla pubblicazione annuale di una relazione, la norma che regola in forma nuova il rapporto tra il controllo dello Stato, il con-

to consortile e il fondo di garanzia, la norma con la quale si determinano soluzioni innovative per il controllo dei movimenti azionari oltre un certo limite e gli atti di fusione anche mediante incorporazione. E, infine, la norma che tende a sottolineare il ruolo di controllo e di regolazione di mercato dell'IGA nel complesso campo della riassicurazione.

Questa funzione è altresì sottolineata laddove si afferma l'obbligo della presentazione all'IGA, perchè ne faccia oggetto di discussione presso la Commissione consultiva, da parte delle imprese dei programmi annuali di istituzione di sedi, rappresentanze e agenzie (operazioni queste non più affidabili al caso, viste le conseguenze negative che la mancanza di ricerche di mercato e di programmazione ha prodotto nel campo della distribuzione), inoltre l'obbligo di una relazione triennale dalla quale deve risultare anzitutto il sussistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e, in secondo luogo, per quanto riguarda il delicatissimo servizio della RCA, l'adeguatezza dei servizi tecnici periferici, che è una delle condizioni fondamentali dell'efficienza del sistema.

Risulta in sostanza elaborato un complesso di norme, fra cui di decisivo rilievo sono da considerarsi quelle che prevedono il potere, nei casi di gravi irregolarità amministrative, di gravi violazioni delle norme e delle leggi, di gravi ed effettive perdite del patrimonio non reintegrate a norma di legge, di scioglimento degli organi amministrativi delle imprese e di assunzione dei relativi poteri da commissari, che sottolineano l'essenzialità della conoscenza e dell'intervento preventivo sulle situazioni aziendali che contengono i rischi di processi involutivi e che risultano sempre cariche di enormi difficoltà quando si affrontano con eccessivo ritardo.

È del tutto evidente che la definizione di nuovi, più esaltanti impegni di elaborazione, di studio, di intervento da parte dell'IGA esige anzitutto una diversa organizzazione della struttura dello Stato cui viene affidato il compito di dirigere e vigilare il comparto amministrativo della economia nazionale. Di qui la prevista articolazione dell'IGA in quat-

tro sezioni, ognuna impegnata nelle direzioni essenziali in cui deve prodursi la capacità di presenza dello Stato per il governo effettivo del settore e cioè: la sezione studi e programmazione, la sezione tecnico-ispettiva, la sezione amministrativa, la sezione affari generali.

Ma avere disegnato una struttura di tipo nuovo e più moderno, avere anche determinato funzioni e compiti della nuova struttura, se era indispensabile, non può tuttavia considerarsi sufficiente al fine di avere garanzie di successo e di efficienza.

Occorre che queste idee di rinnovamento, che è illusorio pensare non provochino resistenze in quanti sono responsabili della degradazione del sistema e del suo progressivo scollamento, siano affidate a funzionari ricchi di senso dello Stato, consapevoli del ruolo decisivo loro affidato, gelosi della loro funzione, della loro responsabilità, della loro professionalità.

Si tratta, in sostanza, di determinare un orientamento che produca certezza di operatività sul piano numerico e sul piano della qualifica degli addetti a livello dei dirigenti tecnici, nonché a livello delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria. Il rilevante sforzo compiuto per soddisfare, all'interno dell'attuale regolamentazione dei rapporti dei dipendenti dello Stato, le legittime esigenze e aspettative dei lavoratori e dei dirigenti dell'attuale Direzione generale e del futuro Ispettorato non può non essere sottolineato.

L'esperienza di gestione della nuova struttura e anche il confronto parlamentare, che si aprirà su questo e su altri disegni di legge presentati sull'identica materia, consentiranno certamente di pervenire a soluzioni complessivamente positive e soddisfacenti.

Questa certezza deriva anche dalla consapevolezza che lo sforzo di modernizzazione, razionalizzazione e recupero della funzione non si scontra con difficoltà di bilancio. Al contrario, nel settore, da anni il problema è quello di riuscire a trovare un equilibrio tra disponibilità finanziarie e capacità di spesa. È noto infatti che sono di rilevante entità le entrate prodotte dal contributo di vigilanza. Facendo riferimento al 1979, i dati ufficiali fanno registrare, a fronte di entrate del-

l'ordine di lire 3.450.354.546, spese effettive dell'ordine di lire 184.716.000.

Si tratta di una situazione assolutamente insostenibile e inaccettabile, che, da un lato, mostra la disattenzione non casuale in cui il settore è stato lasciato e, da un altro lato, sottolinea le possibilità di iniziative che possono essere assunte, la ricchezza di impegni che possono essere elaborati per dare un nuovo respiro, una nuova finalità, per portare a nuovi livelli la funzione dello Stato in questo comparto dell'economia nazionale.

Certo non basterà creare uno strumento nuovo per avere la certezza di una presenza qualitativamente diversa dello Stato in questo delicatissimo settore. Dovrà emergere una volontà politica diversa, sensibile ai nuovi compiti cui lo sviluppo della società chiama il mondo delle assicurazioni.

Una volontà politica capace di un disegno strategico al cui interno, creato lo strumento di direzione, di controllo e di vigilanza, assicurate alla nuova struttura autonomia e esaltazione della professionalità, si operi per una costante, equilibrata utilizzazione di un riformato Istituto nazionale delle assicurazioni, che deve diventare esso stesso coadiutore essenziale di una più illuminata politica nel settore assicurativo, e per un riequilibrio complessivo del mercato, la cui struttura oligopolistica deve essere superata anche attraverso il sostegno della impresa minore, delle imprese che non hanno scopo di lucro, della mutualità più limpida.

È auspicabile che la qualità, complessità, delicatezza dei problemi induca ad un rapido confronto sulle posizioni diverse al fine di pervenire all'approvazione, non più rinviabile, della nuova normativa per dare certezza al settore e fiducia ai milioni di utenti spesso, oggi, lasciati indifesi, anche per la mancanza in Italia di una combattiva organizzazione di fruitori del servizio assicurativo.

Per questa soluzione riteniamo di aver offerto, con il disegno di legge in esame, un contributo importante, aperto al responsabile apporto delle forze sociali e politiche consapevoli dell'urgenza di chiudere il capitolo inquietante della progressiva disintegrazione di ogni forma di controllo e di vigilanza sul settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), istituito con l'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) formula gli indirizzi della politica assicurativa nazionale, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonchè degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della CEE;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) approva, sulla attuazione della politica assicurativa, la relazione annuale, che sarà predisposta a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dovrà contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Tale relazione, non appena approvata dal CIPE, verrà inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Art. 2.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Ispettorato generale delle assicurazioni, che è equiparato, ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

L'IGA attua gli indirizzi in materia assicurativa formulati dal CIPE e svolge compiti di vigilanza e di controllo sugli enti e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulle imprese che esercitano le assicurazioni private e di interesse collettivo, nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, ivi comprese quelle che operano nelle regioni a statuto speciale, soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni legislative e regolamentari.

L'IGA promuove, altresì, in relazione ai propri compiti, il coordinamento interministeriale delle iniziative rivolte alla prevenzione dei rischi assicurativi.

Art. 3.

All'Ispettorato generale delle assicurazioni è preposto un Consiglio di amministrazione con il compito di:

- 1) determinare i criteri generali di gestione dell'IGA, nell'ambito degli indirizzi formulati dal CIPE;
- 2) proporre di anno in anno l'ammontare del contributo di vigilanza;
- 3) approvare il bilancio consuntivo dell'IGA, predisposto dal direttore generale per l'anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- 4) approvare la relazione previsionale, predisposta dal direttore generale, sull'IGA, per l'anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- 5) predisporre lo statuto e i regolamenti concernenti l'amministrazione;
- 6) esprimere pareri sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore generale.

Il bilancio consuntivo e la relazione previsionale per l'anno successivo sono inviati annualmente al CIPE dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Il bilancio consuntivo e la relazione previsionale dell'IGA saranno trasmessi — in allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 1, predisposta a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dal CIPE al Parlamento.

Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede, da un membro di grado non inferiore a direttore generale designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un membro di grado non inferiore a direttore generale designato dal Ministero del tesoro e da due membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti del Consiglio scelti tra gli esperti non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici di qualsiasi natura. I dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze partecipa il direttore generale dell'IGA con voto consultivo.

Art. 5.

Il direttore generale dell'IGA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono attribuiti al direttore generale i seguenti compiti:

1) adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alle decisioni e direttive del Consiglio di amministrazione;

2) dirigere i servizi dell'IGA per la vigilanza ed il controllo;

3) sovrintendere alla gestione del personale;

4) attendere alla preparazione di atti per la formazione delle decisioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad esso attribuiti dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle direttive CEE;

5) predisporre, esaminare e controllare gli adempimenti circa gli interventi preventivi in relazione ai piani di finanziamento e di risanamento delle aziende in crisi stabiliti dalla vigente legge;

6) proporre, sulla base di atti ispettivi, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa nei confronti di imprese, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 22;

7) promuovere l'aggiornamento professionale degli appartenenti all'IGA;

8) attendere alle competenze, facoltà e funzioni amministrative già attribuite alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

In relazione alle particolari responsabilità inerenti alle funzioni esercitate e alla complessità delle stesse, al direttore generale dell'Ispettorato è attribuita una indennità di carica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

L'IGA è articolato nelle seguenti Sezioni:

a) Sezione studi e programmazione, cui sono affidati tutti i compiti di conoscenza del mercato, di indagine statistica e di elaborazione delle politiche assicurative, con

particolare riguardo agli sviluppi del mercato internazionale e comunitario, nonché all'evoluzione dei rischi, alla loro prevenzione e copertura, al problema degli investimenti, allo studio delle problematiche di carattere giuridico;

b) Sezione tecnico-ispettiva, cui sono affidati tutti i compiti di elaborazione dei dati relativi alla gestione tecnico-patrimoniale e finanziaria degli enti e delle imprese nonché delle liquidazioni coatte amministrative per seguirne l'andamento e per accertare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di esercizio delle assicurazioni private, per proporre eventuali misure e interventi di risanamento, nonché per proporre provvedimenti di revoca dell'autorizzazione;

c) Sezione amministrativa, cui sono affidati i compiti relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e agli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione stessa; agli adempimenti necessari per l'esame delle tariffe presentate e delle condizioni di polizza, nonché per l'approvazione, nei casi previsti dalla legge, delle tariffe e delle condizioni di polizza;

d) Sezione affari generali, cui sono affidati i compiti connessi alla gestione amministrativa dell'IGA, compresa l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al successivo articolo 13 nonché di corsi teorico-pratici per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti all'IGA, la stipulazione di convenzioni e quant'altro inerente al funzionamento dell'Ispettorato.

Art. 7.

È istituito presso l'IGA, Sezione tecnico-ispettiva di cui al precedente articolo 6, l'Ufficio reclami con il compito di raccogliere eventuali istanze degli utenti in ordine a pratiche di sinistri non liquidate.

L'Ufficio:

1) ha facoltà di intervenire presso le imprese per la soluzione delle pratiche inviate al suo esame;

2) documenta alla Sezione tecnico-ispettiva i casi più gravi e ricorrenti di inadempienza;

3) pubblica annualmente un rapporto sulla propria attività.

Art. 8.

Gli enti e le amministrazioni pubbliche, le imprese e gli enti di assicurazione soggetti a controllo dell'IGA sono tenuti a fornire notizie, informazioni e collaborazione all'IGA stesso.

L'IGA si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, dei servizi del conto consortile e del fondo di garanzia per le vittime della strada, gestiti dall'INA, e ha facoltà di richiedere all'Istituto medesimo risultati e specifiche elaborazioni relative alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il conto consortile e il fondo di garanzia per le vittime della strada sono tenuti a fornire all'IGA un relazione semestrale sulla propria attività.

Il conto consortile è altresì tenuto a segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni e inadempienze delle imprese, accertate dal servizio.

I dati, le notizie e le informazioni comunque acquisiti dall'IGA nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Su proposta del direttore generale dell'IGA, il Consiglio di amministrazione può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici e con università per l'elaborazione di dati e per studi riguardanti il settore assicurativo.

Per lo studio di specifici problemi, su proposta del direttore generale dell'IGA, il Consiglio di amministrazione può altresì decidere la costituzione di commissioni tecniche, ai cui membri, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato, è assegnato un compenso il cui ammontare è fissato nello stesso decreto di nomina.

Art. 10.

Il personale addetto all'IGA è costituito, come dalla tabella allegata alla presente legge, da:

a) personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) personale dello Stato e degli enti pubblici posto in posizione di fuori ruolo o di comando nei limiti di un contingente di 30 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Possono essere autorizzate, nei modi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, deroghe ai limiti massimi di ore di lavoro straordinario fissati dall'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Ai dirigenti dell'IGA sono attribuite, oltre agli stipendi, le indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per le necessità inerenti alle attività ispettive e di vigilanza svolte dagli uffici dell'IGA, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà determinata la misura giornaliera dell'indennità di vigilanza esterna.

Art. 11.

Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, qualora insorgano particolari esigenze tecniche di servizio, riconosciute dal Consiglio di amministrazione, per cui non possa farsi ricorso a personale dello Stato e di enti pubblici, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesso, nel limite massimo di 15 unità e a tempo determinato, possono essere nominati esperti in materia assicurativa per attendere a incarichi di consulenza, studio, ricerca, documentazione o di carattere tecnico.

Il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Art. 12.

I funzionari dell'IGA nell'esercizio delle loro funzioni di controllo e di vigilanza hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al direttore generale dell'IGA stesso sull'esito degli accertamenti riguardanti le imprese e loro dipendenze, nonché in merito alle irregolarità comunque riscontrate.

Il direttore generale ha l'obbligo di presentare tempestivamente apposita relazione al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, quando sia venuto a conoscenza di fatti che possono configurare ipotesi di reato.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'IGA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

Art. 13.

L'IGA può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 9, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti dell'Ispettorato.

I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni ed enti che partecipano alla attività assicurativa nazionale.

I partecipanti ai corsi — che avranno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno — avranno diritto ad una borsa di studio il cui ammontare viene fissato nel bando di concorso, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Alla fine di ogni corso — a cura di una speciale commissione d'esame costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — viene resa pubblica la graduatoria per tutti i partecipanti al corso stesso.

La partecipazione ai corsi e la posizione in graduatoria costituiscono titoli ai fini dell'ammissione ai concorsi per la copertura del ruolo dell'Ispettorato generale delle assicurazioni.

Art. 14.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione dovranno essere trasmessi in copia all'IGA dal Consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale dovranno essere trasmessi in copia all'IGA nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti nell'apposito libro.

L'IGA ha la facoltà, nei confronti degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci degli enti partecipanti nonchè dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese delle imprese interessate, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato.

Art. 15.

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, tra imprese sottoposte alla vigilanza dell'IGA, le modalità della fusione stessa e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 22 e previa istruttoria dell'IGA.

Gli atti di disposizione delle azioni, anche in via di opzione, per un valore superiore al 10 per cento del capitale sociale dell'impresa di assicurazione sottoposta alla vigilanza dell'IGA, devono essere comunicati, a cura del disponente, all'IGA entro trenta giorni dalla data del contratto, al fine di accertare il sussistere dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione dell'autorizzazione dell'attività assicurativa.

L'IGA deve esperire accertamenti in merito ad eventuale acquisto di azioni anche in via di opzione da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni assicurative gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa.

Ove tali atti di disposizione avvengano a mezzo di società fiduciarie, vi è l'obbligo da parte del disponente di notificare, entro lo stesso termine, all'IGA l'identità dei mandati fiduciari.

Se gli atti di disposizione sulle azioni concernono società quotate in borsa e avvengono sul mercato borsistico, l'obbligo della comunicazione compete all'autorità di borsa, che deve provvedere, entro dieci giorni, ad informare l'IGA affinché possa provvedere ai controlli di sua competenza.

Art. 16.

È vietato che un'impresa di assicurazione operi esclusivamente con garanzie assicurative o riassicurative per conto di gruppi con i quali sia collegata, consociata o controllata.

La riserva premi a carico dei riassicuratori stranieri, relativa a rischi ceduti da compagnie italiane, deve essere interamente investita in Italia.

È compito dell'IGA accertare che compagnie di riassicurazione operanti in Paesi stranieri e in rapporti d'affari con compagnie italiane e/o con società di mediazioni consentano di investire in Italia quote di riserva sinistri relative ai rischi italiani ceduti in riassicurazione. In caso di accertamento positivo l'IGA stipulerà con la corrispondente autorità di controllo del Paese estero, a condizioni di reciprocità, convenzioni che prevedano l'investimento in Italia di percen-

tuali da concordare della riserva sinistri per i rischi italiani ceduti.

In caso di accertamento negativo, l'IGA, previo accordo con la corrispondente autorità di controllo del Paese estero, stipulerà eventuali convenzioni che consentano l'investimento in Italia, a condizioni di reciprocità, di percentuali da concordare della riserva sinistri per i rischi italiani ceduti.

Non sono ammesse, per la formazione del margine di solvibilità, le quote di partecipazione in società di assicurazione collegate, controllate, consociate.

Art. 17.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale dell'IGA, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi delle imprese e degli enti sottoposti alla vigilanza assicurativa:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle imprese e degli enti sottoposti alla vigilanza, ovvero gravi violazioni delle norme legali o statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle norme e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dall'IGA;

b) nel caso in cui risultino gravi ed effettive perdite del patrimonio non reintegrate a norma di legge.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono temporaneamente assunti da uno o più commissari provvisori nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. La nomina ha la durata di un anno, salvo proroga che comunque non può superare i sei mesi.

Gli organi delle disciolte amministrazioni sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne al commissario, al quale dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dall'IGA, dal tempo dell'ultimo bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le indennità spettanti ai commissari provvisori sono fissate nello stesso decreto di nomina da parte del Ministro competente.

Art. 18.

Per effetto del provvedimento di cui all'articolo 17 sono sospese le funzioni dell'assemblea dei soci.

Il commissario provvisorio, peraltro, qualora lo ritenga necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'IGA, può convocare la predetta assemblea.

Art. 19.

Sono attribuite al commissario provvisorio tutte le facoltà spettanti agli organi amministrativi.

Il commissario provvisorio è tenuto ad esercitare, informandone il direttore generale dell'IGA, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e sindacali.

Gli organi amministrativi succedenti al commissario provvisorio sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dal commissario provvisorio, quando questi è cessato dalla carica, e riferirne all'IGA.

Art. 20.

L'IGA curerà che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario redige rapporto sull'attività svolta e lo rimette all'IGA.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa.

Il commissario provvisorio redige il bilancio ed il conto profitti e perdite, che vengono presentati, per l'approvazione, all'IGA e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della sua funzione il commissario provvisorio provvede perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da

farsi a norma di legge e degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi il commissario consegna l'inventario aggiornato e presenta il rendiconto della sua gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro sessanta giorni all'IGA, al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro il commissario può essere promossa senza l'autorizzazione dell'IGA.

Ove nel corso o alla scadenza della gestione provvisoria il commissario constati il presupposto per addivenire alla liquidazione coatta amministrativa della società, la propone, con richiesta documentata, al direttore generale dell'IGA.

Il direttore generale dell'IGA propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa in tutti i casi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni legislative e regolamentari.

Il relativo decreto dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 21.

L'IGA esercita, attraverso il proprio direttore generale, i poteri riservati all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione dall'articolo 199, terzo comma, e dall'articolo 201, secondo comma, della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disponendo, ove lo ritenga opportuno o ne sia richiesto dal comitato di sorveglianza, ispezioni ed accertamenti presso la gestione liquidatoria.

Il direttore generale dell'IGA propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza. Essi dovranno essere scelti tra persone esperte nell'attività assicurativa.

Il direttore generale dell'IGA propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando lo ritenga opportuno,

la revoca e la sostituzione del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza.

Art. 22.

Presso l'IGA è costituita la commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo per i problemi del mercato nazionale e per i problemi assicurativi di carattere internazionale.

La commissione consultiva è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed esprime parere obbligatorio su:

1) le condizioni di polizza, le tariffe e i relativi compensi provvigionali per le assicurazioni di natura obbligatoria e di interesse collettivo;

2) le concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, nonchè di nuovi rami di attività;

3) i programmi che le imprese e gli enti che operano sul territorio nazionale sono tenuti a presentare entro il mese di novembre di ogni anno, relativamente all'istituzione di sedi, rappresentanze e agenzie che intendono aprire l'anno successivo;

4) gli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

5) i provvedimenti conseguenti alla ratifica delle convenzioni internazionali;

6) le modalità della fusione e le norme statutarie che si rendessero necessarie nel caso di fusione tra aziende di assicurazione e di riassicurazione.

Il parere negativo della commissione consultiva è vincolante quando è riferito al n. 2) del secondo comma del presente articolo.

Relativamente al n. 2) la commissione consultiva è tenuta ad esprimere il suo parere entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. In assenza di tale decisione entro il termine anzidetto, la richiesta s'intende accolta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il direttore generale del-

l'IGA hanno la facoltà di sottoporre all'esame della commissione consultiva tutti i problemi per i quali ritengano opportuno acquisirne il parere.

Art. 23.

Fanno parte della commissione consultiva i seguenti membri:

- il direttore generale dell'IGA;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante dell'INA;
- un rappresentante delle imprese private operanti sul ramo vita;
- un rappresentante delle imprese private operanti sul ramo danni;
- due rappresentanti dei lavoratori del settore delle assicurazioni, di cui uno dei dirigenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della rispettiva categoria;
- un rappresentante degli agenti di assicurazione designato dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria;
- il presidente della commissione ministeriale di cui all'articolo 11, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
- due persone particolarmente esperte nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni;
- un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, degli imprenditori, del movimento cooperativo.

I membri della commissione consultiva sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni.

Art. 24.

La commissione consultiva è tenuta ad esaminare, previa istruttoria dell'IGA, relazioni triennali che le imprese di assicurazio-

ni sono tenute a presentare all'IGA allo scopo di confermare la sussistenza di tutte le condizioni di esercizio di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per quanto si riferisce all'esercizio del ramo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, nella relazione dovrà essere esplicitamente evidenziata l'adeguatezza dei servizi tecnici periferici, alla cui organizzazione le imprese potranno provvedere anche attraverso strutture di natura consortile.

Art. 25.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che costituiscono il « fondo speciale per la politica assicurativa nazionale ».

Il fondo è gestito dall'IGA con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata a « IGA ».

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale dell'IGA e da funzionari da lui delegati.

Art. 26.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere costituito il Consiglio di amministrazione dell'IGA e dovrà essere nominato il direttore generale.

Entro i trenta giorni successivi, sentito il Consiglio di amministrazione e su proposta del direttore generale, sulla base della domanda di inquadramento nei ruoli dell'IGA degli attuali appartenenti al ruolo tecnico-ispettivo e al ruolo centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene determinato il livello di inqua-

drammento tenendo conto delle funzioni svolte, dei titoli di studio, del grado e dell'anzianità di servizio.

Gli appartenenti alla Direzione generale delle associazioni private e di interesse collettivo, che non abbiano avanzato domanda di inquadramento nei ruoli dell'IGA, transitano nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 27.

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e il ruolo tecnico-ispettivo presso la stessa Direzione generale sono soppressi.

Il funzionamento dell'IGA in attuazione della presente legge sarà regolamentato con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Capo dell'Ispettorato	1	Capo dell'Ispettorato	1
C	Dirigente generale	4	Ispettore generale capo	4
D	Dirigente superiore	25	Ispettore generale	25
E	Primo dirigente	25	Ispettore capo	25

Carriera di concetto

Ispettore capo aggiunto	5
Ispettore principale aggiunto	25
Ispettore aggiunto	25

Carriera esecutiva

Coadiutori steno-dattilografi	15
Coadiutori	15

Carriera ausiliaria

Commessi	10
--------------------	----